

Antica Farmacia all'Angelo S.r.l.

Piazza Aldo Moro 3 – 35020 Casalserugo (PD)

C.F. / P.IVA: 03589210289

Prot: 20/PDG/2026 | 17/03/2026

Congedo di paternità obbligatorio (*Art.27 bis D.lgs. 26/3/2001 n.151 e succ. modif*)

È un congedo obbligatorio, rivolto a tutti i lavoratori dipendenti, di dieci giorni lavorativi non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa nonché in caso di morte perinatale del figlio.

È possibile fruire del congedo obbligatorio:

- due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo);
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Per tale congedo è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Congedo parentale (*Art.32 e ss D.lgs. 26/3/2001 n.151 e succ. modif*)

E' un congedo per la cura di ciascun figlio, fino al compimento dei 14 anni di età, nella misura massima di dieci mesi (riproporzionata in caso di part-time). Il congedo può essere fruito anche su base oraria. Ulteriori 6 mesi spettano all'altro genitore, ma il totale complessivo tra i genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, il totale complessivo per la coppia è elevato a 11 mesi. Se trattasi di un genitore single, si ha diritto ad assentarsi per 11 mesi. In caso di adozione di un minore, a prescindere dalla sua età, si può usufruire del congedo parentale entro i 14 anni dal suo ingresso in famiglia (non oltre il compimento della maggiore età).

Trattamento economico:

I periodi di congedo parentale spettano fino al quattordicesimo anno di vita del figlio a ciascun genitore lavoratore per tre mesi, non trasferibili, con un'indennità pari al 80% della retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo per altri tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Per quanto non sopra specificato si rinvia alla normativa vigente e successive modifiche.

Nessuna forma di discriminazione sarà attuata per aver richiesto il congedo.

Se volete maggiori informazioni o avete dei dubbi rivolgetevi a: anticafarmaciallangelo@pec.it